



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, con il quale *“E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 25 maggio 2016, n. 183, recante *“Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*, ed in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140, ed in particolare l'articolo 6 bis ha istituito la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”* ed in particolare l'articolo 13 *“Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”*, comma 1, lett. b), punto 5, che ha inserito, all'articolo 8, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il comma 4-bis che dispone *“Per l'attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2021, n. 224, con il quale è stata ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP);

VISTO, in particolare l'articolo 1, comma 2, del citato D.M. n. 224 del 24 novembre 2021, che nel disciplinare la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), prevede, tra gli altri anche due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 dicembre 2021, n. 252 con il quale è stato ricostituito il Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede, quale rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore, in seno al Tavolo in parola, il dott. Romolo De Camillis, Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, con il quale al dr. Gennaro Gaddi è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sostituzione del dr. Romolo De Camillis, Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, con il dr. Gennaro Gaddi, Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, quale rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore, in seno al Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)

DECRETA

Articolo 1

1. Il dr. Gennaro Gaddi è designato, quale rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), con funzioni di coordinatore, in sostituzione del dr. Romolo De Camillis.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma,

08 FEB 2022

Andrea Orlando